



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 35

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- Seduta **Pubblica** -

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31/2005 E SS.MM -APPROVAZIONE-.

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **18:30**, nella sala del Consiglio Comun

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) FABBRI MAURIZIO	P	8) ANGIOLINI GIACOMO	P
2) AURELI DANIELA ENRICA	P	9) BETTAZZI MARCO	P
3) MAZZONI DAVIDE	P	10) MARCHIONI RITA	P
4) ROCCHFORTI ELENA	P	11) NUCCI RINA	P
5) TARABUSI TOMMASO	P	12) VIGNOLI PAMELA	A
6) VANDELLI PAOLO	P	13) CARBONI GERMANO	P
7) NUCCI MARGHERITA	P		

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Calignano Rosa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabbri Maurizio, SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Angiolini Giacomo, Carboni Germano, Vandelli Paolo.**

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31/2005 E SS.MM - APPROVAZIONE-.

Il Sindaco introduce il punto e passa la parola al Segretario Comunale che spiega che le modifiche che si sottopongono all'approvazione del Consiglio, già condivise con la minoranza, si sono rese necessarie al fine rendere maggiormente funzionale il Regolamento in questione e, di conseguenza, le sedute consiliari. Procede quindi ad illustrare nel dettaglio le proposte di modifica che hanno riguardato, in particolare, il quorum funzionale e la nomina degli scrutatori.

Il Consigliere Marchioni condivide le modifiche apportate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 08.06.2005 avente ad oggetto: *“Approvazione nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”*;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29.06.2010 avente ad oggetto: *“Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di C.C. 31/2005. approvazione modifiche agli artt.21 e 22.”*;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.06.2015 avente ad oggetto: *“Approvazione Del Regolamento Riprese Video Durante I Consigli Comunali”* con la quale è stato modificato l'art. 40 del vigente regolamento;

Valutata la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo assembleare dell'Ente;

Considerato che le modifiche necessarie hanno lo scopo di rendere maggiormente funzionale la disciplina delle sedute consiliari e che le stesse non pregiudicano i principi di democrazia che garantiscono la partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo:

ART. 37 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Comma 1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, ~~non può deliberare se non intervengono almeno n. 9 Consiglieri computando anche il Sindaco.~~ è validamente riunito e può deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

ART. 38 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Comma 2. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, è validamente riunito e può deliberare con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 6 membri del Consiglio computando anche il Sindaco.

All'ART. 40" REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO", con l'introduzione del comma 3:

Comma 3 *Per la relativa disciplina si fa espresso rinvio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento riprese video durante i consigli comunali.*

All'ART. 47 "DESIGNAZIONE SCRUTATORI – FUNZIONI" comma 1, con l'eliminazione dal comma 1 di alcune parole, come di seguito indicato:

All'inizio della seduta, dopo l'appello nominale, dichiarata aperta e valida la seduta, il Sindaco designa tre Consiglieri nel ruolo di scrutatore con funzioni di supporto e assistenza nella verifica del conteggio dei voti e della validità delle schede, sia per le operazioni di voto palese che segreto.

Richiamati:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 9 e 11 dello Statuto Comunale;
- l'art. 64 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Acquisito, in base all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, come riportato nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con Votazione favorevole unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di Approvare, per le motivazioni riportate in premessa e da intendersi qui riportate, le modifiche al "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" di seguito indicate:

ART. 37 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Comma 1. *Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 9 Consiglieri computando anche il Sindaco. è validamente riunito e può deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.*

ART. 38 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

Comma 2. Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, è validamente riunito e può deliberare con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata. ~~Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 6 membri del Consiglio computando anche il Sindaco.~~

All'ART. 40" REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO", con l'introduzione del comma 3:

Comma 3 Per la relativa disciplina si fa espresso rinvio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento riprese video durante i consigli comunali.

All'ART. 47 "DESIGNAZIONE SCRUTATORI – FUNZIONI" comma 1, con l'eliminazione dal comma 1 di alcune parole, come di seguito indicato:

comma 1. All'inizio della seduta, dopo l'appello nominale, dichiarata aperta e valida la seduta, il Sindaco designa tre Consiglieri nel ruolo di scrutatore con funzioni di supporto e assistenza nella verifica del conteggio dei voti e della validità delle schede, ~~sia per le operazioni di voto palese che~~ segreto.

Di Approvare il predetto Regolamento nel testo aggiornato alle modifiche di cui sopra, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di Dichiarare il presente atto *immediatamente eseguibile*, con separata e seguente votazione favorevole unanime resa nei modi di legge a mente dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/06/2005
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/06/2010
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/06/2015

INDICE

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO – FINALITA’

ART. 2 – SEDE DELL’ADUNANZA

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 3 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 – GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 7 – COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 8 - COMPITI

ART. 9 – CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO – DECISIONI

ART. 10 – PROCEDURE

ART. 11 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

ART. 12 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13 – COMMISSIONI TEMPORANEE

ART. 14 – COMMISSIONI D’INCHIESTA

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

ART. 15 – CONSIGLIERI – INIZIO E CESSAZIONE DELLA CARICA

ART. 16 – DIMISSIONI

ART. 17 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA E SURROGA

ART. 18 – SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

CAPO II – DIRITTI

ART. 19 – DIRITTO DI INIZIATIVA

ART. 20 – DIRITTI DI SINDACATO ISPETTIVO

ART. 21 – INTERROGAZIONI

ART. 22 – INTERPELLANZE

ART. 23 – MOZIONI

ART. 24 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 25 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 26 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO, INDENNITA' E RIMBORSI

ART. 27 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

ART. 28 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART. 29 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 30 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

CAPO IV – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 31 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 33 – PRIMA ADUNANZA

ART. 34 – CONVOCAZIONE

ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 36 – DEPOSITO DEGLI ATTI

ART. 37 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

ART. 38 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

[ART. 39 – ADUNANZE PUBBLICHE](#)

[ART. 40 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO](#)

ART. 41 – ADUNANZE SEGRETE

ART. 42 – ADUNANZE APERTE

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 43 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

ART. 44 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

ART. 45 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

ART. 46 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI O CONSULENTI IN AULA

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

[ART. 47 – DESIGNAZIONE SCRUTATORI - FUNZIONI](#)

ART. 48 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

ART. 49 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI

ART. 50 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

ART. 51 – FATTO PERSONALE

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

ART. 52 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

ART. 53 – IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

ART. 54 – APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

[PARTE IV – LE DELIBERAZIONI](#)

CAPO I – LE DELIBERAZIONI

ART. 55 – ADOZIONE – REVOCA – MODIFICA

CAPO II - LE VOTAZIONI

ART. 56 – MODALITA' GENERALI

ART. 57 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

ART. 58 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

ART. 59 – VOTAZIONE SEGRETE

ART. 60 - ESITO DELLE VOTAZIONI

ART. 61 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

ART. 62 – MOZIONE DI SFIDUCIA.

ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ART. 64 - MODIFICHE

ART. 65 – DIFFUSIONE

PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO – FINALITA’

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267), dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell’organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

ART. 2 – SEDE DELL'ADUNANZA

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

La parte principale della sala, adeguatamente arredata e attrezzata, è destinata ai membri del Consiglio comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tiene in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o dall'indisponibilità della sede stessa.

In via eccezionale il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale quando, per ragioni di carattere sociale, politico e ogni altra circostanza o evento, sia opportuna la presenza del Consiglio in sedi particolari per favorire la partecipazione, l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Rientra in tale facoltà anche la convocazione del Consiglio comunale al di fuori del territorio comunale, congiuntamente a Consigli di altri enti pubblici.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio comunale all'esterno della sede comunale è esposta la bandiera dello Stato e quella della Comunità Economica Europea e se esistente quella che riproduce il gonfalone del Comune.

CAPO II – IL PRESIDENTE

ART. 3 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco, ed ove questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

La presidenza in ogni caso non può essere assunta da un Assessore non Consigliere.

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.

Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

ART. 5 – GRUPPI CONSILIARI

I gruppi consiliari sono costituiti di norma da Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Nella prima seduta di insediamento del Consiglio i singoli gruppi risultati eletti comunicano al Sindaco il nome dei Capigruppo. Con la stessa procedura sono segnalate le variazioni della persona del Capogruppo o delle eventuali modifiche intervenute nel gruppo compresa la temporanea supplenza. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo, non componente della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel comma uno, devono far pervenire al Sindaco la dichiarazione di costituzione di un diverso gruppo o di adesione ad altro gruppo consiliare già rappresentato in Consiglio Comunale allegando in questo caso la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi presenti in Consiglio, acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, purché vi sia accettazione, adesione o altro atto che confermi l'appartenenza del Consigliere ad altri gruppi o partiti presenti in altre sedi istituzionali. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.

ART. 6 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La conferenza dei Capigruppo è composta dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari. E' ammessa la delega scritta ad altri componenti del proprio gruppo. La delega dovrà essere rinnovata di volta in volta e sarà menzionata nel verbale della seduta.

La conferenza dei Capigruppo è convocata anche verbalmente dal Sindaco, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenesse di iscrivere all'ordine del giorno.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 7 – COMMISSIONI PERMANENTI

In applicazione dell'art 14 dello Statuto, il Consiglio comunale può istituire delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali nominati dal Consiglio con votazione palese su candidature espresse dai Capigruppo, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, in ogni caso, la presenza di tutte le minoranze, salvo espressa rinuncia da parte di alcune di loro.

Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed un Vicepresidente con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti. L'elezione avviene nella prima riunione della Commissione che viene convocata dal Sindaco entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che rende necessaria la sostituzione di un Commissario Il Consiglio comunale procede, se del caso, a nuova nomina.

Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

ART. 8 – COMPITI

Le Commissioni permanenti hanno funzioni preparatorie, referenti e redigenti dei regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio e presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Hanno anche facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.

Il Sindaco, sentita la Giunta, può richiedere alle Commissioni competenti per materia, la formulazione di una determinazione-parere su proposte di provvedimento o argomenti da iscrivere in seguito all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 9 – CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO – DECISIONI

Con esclusione della prima volta, il Presidente dispone per la convocazione, insieme al relativo ordine del giorno e presiede le adunanze. La convocazione viene partecipata ai componenti con le stesse formalità previste per il Consiglio comunale e comunicata per conoscenza al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario comunale.

Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche. Possono tuttavia essere condotte a porte chiuse quando sono in essere discussioni di argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento, sulla moralità e sulle condizioni socio economiche delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno o pregiudizio agli interessi del comune.

Le sedute sono valide con la presenza dei componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica e le decisioni sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Le Commissioni potranno avvalersi del supporto degli uffici comunali e di tecnici o esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto.

Se ritenute utili, Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono acquisire atti e documenti e procedere ad audizioni.

Qualora ciò sia compatibile con i corretti stanziamenti iscritti in bilancio, su richiesta della Commissione, possono essere nominati periti o consulenti a supporto dei lavori.

In caso di decisioni non assunte all'unanimità le eventuali dichiarazioni di voto sono riportate o allegate al verbale.

ART. 10 – PROCEDURE

Ai fini della presentazione di proposte di delibere, lo schema di proposta, elaborato dagli uffici competenti di concerto con il Segretario comunale viene riportato in Commissione interessata per la discussione, la votazione e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione.

I provvedimenti esaminati e votati dalle Commissioni sono sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della Commissione competente.

ART. 11 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti (o Vice Presidenti) delle Commissioni. Hanno facoltà di prendere parte alle sedute delle Commissioni con diritto di intervento nelle discussioni all'ordine del giorno senza diritto di voto.

ART. 12 - SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE

Svolge la funzione di Segretario delle Commissioni un membro delle stesse nominato dal Presidente.

Il verbale riporta le presenze dei Commissari, le proposte di emendamento ai provvedimenti in esame, la sintesi delle decisioni assunte con indicazione dei voti riportati.

Le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportate o allegate nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica.

Copia dei verbali va trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale che ne cura il deposito in allegato agli atti deliberativi cui si riferisce.

CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13 – COMMISSIONI TEMPORANEE

Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di sua competenza e di particolare rilevanza per la comunità locale, attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, salvo espressa rinuncia, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi, la composizione e i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.

Si applicano alle Commissioni Temporanee, in quanto compatibili, gli articoli previsti dal presente regolamento per le Commissioni Permanenti, salvo che non sia disposto diversamente nella deliberazione Consiliare con la quale s'istituisce la Commissione.

Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 14 – COMMISSIONI D'INCHIESTA

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni speciali, con funzioni di indagine, di inchiesta o di controllo su attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai revisori dei conti.

La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferirne al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte almeno un rappresentante di ogni gruppo consiliare designato dai rispettivi Capigruppo, salvo espressa rinuncia. Il provvedimento di nomina è adottato con votazione palese.

Nelle Commissioni aventi funzioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere candidato da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, pertinenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessa.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario comunale, del Direttore Generale (se nominato), dei Responsabili degli uffici e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi, e di ogni altra persona che ritenga utile per l'espletamento dell'indagine affidatagli. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

La redazione dei verbali delle Commissioni, viene effettuata con le stesse modalità previste al precedente art 12.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni o riferimenti acquisiti durante le audizioni che non siano sostanziali per la medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto e quinto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio la commissione conclude la propria attività e viene sciolta.

PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

ART. 15 – CONSIGLIERI – INIZIO E CESSAZIONE DELLA CARICA

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti secondo l'atto di proclamazione e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di chi nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 16 – DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dal Consigliere con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stessa rimessa mediante presentazione presso l'ufficio protocollo del comune.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni restando queste libera opzione del dimissionario.

Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 17 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA E SURROGA

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità preesistenti all'elezione e non rimosse nei termini e quelle che insorgono successivamente sono regolate dalla legge.

Il Sindaco, avuta conoscenza di uno di tali eventi convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante. In occasione della surroga il Consigliere subentrante dichiara l'adesione al gruppo consiliare.

ART. 18 – SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI

I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto secondo la legge.

Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali è nominato in rappresentanza del comune.

Ove la sospensione sia stata adottata di diritto, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO II – DIRITTI

ART. 19 – DIRITTO DI INIZIATIVA

I Consiglieri, sia singolarmente che in associazione, hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa del o dei proponenti, è presentata per l'iter procedurale ordinario, e per l'iscrizione all'ordine del giorno del primo consiglio Comunale utile.

E' altresì facoltà dei Consiglieri presentare emendamenti volti ad introdurre correzioni, modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni o tagli del testo della proposta di deliberazione. Vanno presentati per iscritto almeno 48 ore prima della seduta. Il Consiglio ne delibera l'eventuale accoglimento. Nel corso della seduta sono ammessi emendamenti solo per correzione di refusi, correzioni di forma non sostanziali e integrazioni di termini utili alla specificazione e alla chiarezza del testo.

Nel caso vi sia la necessità di acquisire ulteriori elementi o qualora lo ritenga utile e opportuno il Sindaco può chiedere il rinvio della proposta all'adunanza successiva. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Di tali passaggi sarà riportata sintesi nel verbale di seduta.

ART. 20 – DIRITTI DI SINDACATO ISPETTIVO

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 21 – INTERROGAZIONI*

Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto, un dato o una notizia siano veri o esatti, e se se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. In generale le interrogazioni sono volte ad ottenere informazioni sull'azione o sui proponenti dell'Amministrazione. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.

L'argomento oggetto di interrogazione viene posto tra i punti in discussione dell'ordine del giorno della la prima seduta utile di Consiglio.

Le risposte alle interrogazioni sono fornite in forma scritta e date dal Sindaco o da un Assessore al termine della seduta. Di norma non possono prolungarsi oltre i quindici minuti.

Il Consigliere interrogante ha facoltà di formulare l'interrogazione e di replicare dopo la risposta per un tempo complessivo non superiore a cinque minuti. In ogni caso deve esprimere la dichiarazione di essere o non essere soddisfatto. In quest'ultimo caso può convertire l'interrogazione in interpellanza.

Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta solo al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della risposta ad una successiva seduta a cui lo stesso è presente.

* Modificato con delibera di C.C. n. 60/2010

ART. 22 – INTERPELLANZE¹

L'interpellanza consiste in una o più domande correlate poste al Sindaco circa le ragioni e i criteri in base ai quali sono stati assunti o non assunti determinati atti o atteggiamenti e i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione.

L'interpellanza è formulata sempre per scritto al Sindaco che ne dispone l'istruttoria a cura dell'Ufficio competente e del Segretario comunale e ne iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il Sindaco può disporre che partecipino alla seduta avente l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno soggetti non Consiglieri, utili al migliore esaudimento delle richieste in oggetto.

Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di esporre e argomentare l'oggetto per un tempo non superiore a cinque minuti. Dopo le dichiarazioni, fornite in forma scritta e rese dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali dichiara di essere o non essere soddisfatto.

Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto allo svolgimento e quello di replica competono al primo firmatario o al Capogruppo, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

L'assenza dell'interpellante comporta il rinvio della risposta ad una successiva seduta a cui lo stesso è presente.

Qualora siano proposte interpellanze e/o interrogazioni plurime si procede disgiuntamente per ognuna secondo il dettato dei commi precedenti. Se tuttavia l'oggetto delle richieste è giudicato attinente ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, la menzione nell'ordine del giorno e lo svolgimento avviene in modo unificato e congiunto alla fine della seduta consiliare. In tal caso la modalità di svolgimento avviene secondo i precedenti commi 4 5 e 6.

Il Consigliere, che sia insoddisfatto della risposta data deve motivare la sua insoddisfazione e può presentare sulla stessa una mozione per una successiva discussione.

¹ Modificato con delibera di C.C. n. 60/2010

ART 23 - MOZIONI

La mozione consiste in un documento motivato e sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere la discussione del Consiglio su un determinato argomento. E' presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione a verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Le mozioni sono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo alla loro presentazione osservando in ogni caso la procedura prescritta e sono svolte alla fine della seduta.

Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

Le mozioni che si è deciso di mettere a votazione sono votate nel loro complesso semprechè, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Non saranno prese in considerazione interrogazioni, interpellanze e mozioni concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi o non attinenti alle competenze politico – amministrative del comune.

ART 24 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti e la relativa proposta di deliberazione presentata.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che è immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio dovrà eseguire soltanto un esame ed un dibattito generale senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di loro i proponenti devono allegare relazione illustrativa sull'oggetto da trattare.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio vi provvede il Prefetto.

ART. 25 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

I Consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle informazioni e agli atti utili al completo e consapevole svolgimento dei loro compiti di partecipazione alla vita politico-amministrativa del loro comune.

Il diritto di accesso si esercita tramite la richiesta diretta delle informazioni e la consultazione degli atti rivolta all'ufficio di segreteria o ai responsabili preposti agli uffici, servizi, aziende, istituzioni che li detengono inclusi i documenti preparatori o di qualunque natura allegati a corredo e documentazione degli atti amministrativi e deliberativi.

La consultazione degli atti e le informazioni dirette avvengono di norma in tempo reale in orari di apertura degli uffici fatto salvo quanto indicato successivamente al comma 6.

Per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta, le determinazioni dei responsabili di uffici e servizi, i verbali di Commissioni di qualsiasi genere, i bandi e verbali di gara, le ordinanze del Sindaco e dei responsabili, petizioni, richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione è ammessa la richiesta di copie cartacee o informatizzate a seguito di richiesta scritta informale all'Ufficio della Segreteria senza alcun successivo adempimento procedurale e senza oneri.

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari. Dei testi viene presa visione o copia ai sensi dei commi precedenti.

La richiesta viene esaudita in tempi e modalità compatibili con un principio generale di economicità e tenuto conto delle esigenze operative e di funzionalità degli uffici.

Il responsabile dell'Ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio o all'accesso dei dati richiesti, comunica al Consigliere interessato diniego motivato per scritto.

L'acquisizione di informazioni, atti e documenti vincola il Consigliere ad impieghi coerenti e pertinenti all'esercizio del mandato elettivo ed è subordinata alla disciplina generale e specifica del comune indicata nel Regolamento per l'accesso agli atti e in materia di Privacy.

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 26 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO, INDENNITA' E RIMBORSI

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale.

La Giunta comunale provvede a deliberare per la copertura assicurativa i componenti del Consiglio comunale e gli Assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 27 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 28 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. La disciplina delle assenze e le eventuali procedure inerenti sono indicate nello Statuto.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché ne sia presa nota nel verbale.

ART. 29 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dall'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.

Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.

Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 30 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.

CAPO IV – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 31 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Sindaco il nominativo del Consigliere designato. L'organo competente approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

Nel caso in cui il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 32 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da rappresentanti di ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 33 – PRIMA ADUNANZA

I tempi, le modalità di convocazione e gli argomenti da indicare nell'ordine del giorno della seduta di insediamento sono disciplinati dalla legge. Il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio palese. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si eseguono separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

La prima seduta consiliare prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta e del Vicesindaco ed eventualmente la costituzione e la nomina delle Commissioni consiliari permanenti.

ART. 34 – CONVOCAZIONE

La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione è disposta dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicesindaco la convocazione è disposta dall'Assessore più anziano di età. In ogni caso la convocazione del Consiglio non può essere disposta da un Assessore non Consigliere.

Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

La convocazione dei Consiglieri avviene mediante avvisi scritti, consegnati a domicilio o direttamente agli interessati dal messo comunale, con sottoscrizione per ricevuta o per posta con Raccomandata AR. Con le stesse modalità indicate dal presente articolo l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno deve essere consegnato agli Assessori non Consiglieri.

Dietro accettazione scritta dei Consiglieri, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere recapitati mediante invio telematico all'indirizzo informatico scelto e comunicato dal destinatario e purché sia sempre possibile produrre prova certa dell'avvenuta consegna o invio.

L'avviso di convocazione del Consiglio riporta la sede e l'ora di convocazione e, insieme all'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai singoli Consiglieri almeno tre giorni interi prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, a non meno di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.

E' consentita la convocazione d'urgenza e l'aggiunta d'urgenza di oggetti per sedute già convocate purché l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, sia consegnato almeno 24 ore prima.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non è depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, presso la sede municipale.

ART. 35 – ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da loro proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio del Comune almeno tre giorni prima della riunione e resta comunque esposto fino al giorno in cui la stessa ha luogo. L'elenco di cui sopra sarà esposto anche in altri luoghi pubblici per dare compiuta informazione alla cittadinanza dell'avvenuta convocazione del Consiglio e dell'ordine del giorno che sarà trattato per permettere la più ampia partecipazione.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti d'urgenza all'ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

L'Ordine del giorno può prevedere all'ultimo punto la dizione "varie ed eventuali" per la presentazione al Consiglio di comunicazioni e di informative ai Consiglieri.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 36 – DEPOSITO DEGLI ATTI

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza ed almeno nelle 48 ore precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri prescritti per legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e dei relativi allegati.

All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala del Consiglio.

ART. 37 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, ~~non può deliberare se non intervengono almeno n. 9 Consiglieri computando anche il Sindaco.~~ **è validamente riunito e può deliberare con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.**

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale che ne annota a verbale i risultati.

Se dopo non più di 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e ripetuto l'appello, non si raggiunga il numero legale, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

I Consiglieri che si assentano dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale verifica che i presenti non siano in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. In caso contrario avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 38 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale.

Il Consiglio Comunale, in seconda convocazione, è validamente riunito e può deliberare con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 6 membri del Consiglio computando anche il Sindaco.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ai Consiglieri avviene almeno 48 ore prima della prevista seduta.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Sindaco rinnova la convocazione per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo legale per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

~~Quando l'urgenza lo richiede, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e richiede la presenza prevista per la prima convocazione. L'aggiunta di tali oggetti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.~~

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 39 – ADUNANZE PUBBLICHE

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 41.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Fatto salvo il disposto dell'art. 42 non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.

ART. 40 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

“La ripresa audio-video e la trasmissione a mezzo web o su rete televisiva delle riunioni di Consiglio Comunale sono effettuate unicamente da parte dell’Ente. Il Comune si doterà dell’attrezzatura idonea allo scopo.

Le riprese audio-video e la trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio Comunale potranno inoltre essere effettuate nell’esercizio del diritto di cronaca, previa autorizzazione del Sindaco.”

Per la relativa disciplina si fa espresso rinvio alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento riprese video durante i consigli comunali.

ART. 41 – ADUNANZE SEGRETE

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle doti morali, correttezza, capacità e comportamento di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio e il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata del Sindaco o di almeno quattro Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che i non aventi diritto escano dall'aula.

ART. 42 – ADUNANZE APERTE

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco può convocare il Consiglio comunale in forma “aperta”, nella sede abituale od anche altrove come previsto dall’art. 2 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare quali le associazioni sociali, politiche e sindacali, del mondo accademico attinenti o interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche l’intervento degli altri invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Il Sindaco può altresì prevedere la facoltà di intervento del pubblico, qualora l’argomento trattato possa trovare giovamento anche dal contributo di questi.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio comunale è possibile approvare ordini del giorno o anche formulare documenti di indirizzo rimandando ai rispettivi enti che vi hanno partecipato, la formulazione di eventuali delibere o atti approvativi conseguenti.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 43 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, intesi nel merito di atteggiamenti, opinioni o comportamenti politici e amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.

Se un partecipante turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provocassero tumulti o disordini, o passassero alle vie di fatto, o si rendessero responsabili di atti oltraggiosi. Sono fatte salve le implicazioni di carattere penale.

ART. 44 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola.

Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che è iscritto a parlare.

Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 45 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala.

Quando nella sala delle adunanze avvengono disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, quest'ultimo dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze di seconda convocazione, per il completamento dei lavori.

ART. 46 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI O CONSULENTI IN AULA

Il Sindaco, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti o membri tecnici appartenenti alle Commissioni comunali, membri del Collegio di revisione, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i predetti invitati sono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

ART. 47 – DESIGNAZIONE SCRUTATORI – FUNZIONI

All'inizio della seduta, dopo l'appello nominale, dichiarata aperta e valida la seduta, il Sindaco designa tre Consiglieri nel ruolo di scrutatore con funzioni di supporto e assistenza nella verifica del conteggio dei voti e della validità delle schede, sia per le operazioni di voto ~~pa~~rese ~~che~~ segreto.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere.

La designazione degli scrutatori viene riportata nel verbale di seduta.

ART. 48 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo la successione riportata nell'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri, in questo caso previo assenso da parte dell'organo consiliare.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultano iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Sindaco può fare o concedere ad un Consigliere di fare, alla fine della seduta, comunicazioni che riguardano fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. Sulle medesime ciascun Consigliere può fare raccomandazioni e osservazioni e presentare proposte o mozioni da iscrivere all'ordine del giorno della successiva adunanza.

ART. 49 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Svolta la discussione, quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di ogni argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, anche associando quelli omologhi, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le eventuali contropliche, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto da allegare o trascrivere nel verbale, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il medesimo limite di tempo.

I tempi previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, ai bilanci, ai piani urbanistici e loro varianti e ai regolamenti comunali.

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

ART. 50 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale posta da un Consigliere si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, dopo il compimento o il verificarsi di determinati atti o fatti. Può essere posta anche nel corso della discussione e prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa è rinviata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito sono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o uno di loro, nel caso che la proposta è presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 51 – FATTO PERSONALE

Costituisce “fatto personale” l’essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o no. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri, o l’Assessore, anche non Consigliere, che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

ART. 52 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL’ADUNANZA

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi di governo in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo su invito del Sindaco o dei Consiglieri o anche di sua iniziativa per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l’esame dell’argomento in discussione e indicare le modalità procedurali.

Il Segretario comunale deve ritirarsi dall’adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolge interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado. In tal caso il Sindaco sceglie uno dei componenti del Consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 53 – IL VERBALE DELL’ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Costituisce un resoconto sintetico dell’andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni.

La redazione dei verbali è a cura del Segretario comunale.

Dalla stesura del processo verbale devono risultare i nomi dei Consiglieri presenti alla trattazione dei singoli oggetti con l’indicazione di quelli che non partecipano alla votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e degli astenuti, con indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti e contrari. Deve inoltre risultare se e quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Nella parte narrativa del verbale di deliberazione, viene riportato l’ordine degli interventi e delle dichiarazioni, che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni. annotando in forma chiara e sintetica i concetti espressi da ciascun oratore. E’ ammessa la presentazione di dichiarazioni scritte da allegare al verbale o la richiesta di fedele trascrizione nel verbale di una dichiarazione concisa e sintetica espressa oralmente.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

ART. 54 – APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

Di norma l'ordine del giorno prevede al primo punto l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Il Sindaco chiede se vi siano osservazioni e se nessun Consigliere si pronuncia il verbale viene posto in votazione per alzata di mano. E' ammesso il voto contrario o l'astensione anche su singoli punti.

Quando un Consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per il quale si intende richiedere rettifiche o integrazioni. Il testo o la parte di esso che si propone di cancellare o inserire nel verbale va formulato per scritto.

Nel formulare proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. La richiesta di rettifiche o integrazioni viene posta in votazione per alzata di mano.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine o in calce nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario e portano indicazione dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

PARTE IV – LE DELIBERAZIONI

CAPO I – LE DELIBERAZIONI

ART. 55 – ADOZIONE – REVOCA – MODIFICA

Il Consiglio comunale, con le modalità di cui agli articoli seguenti, approva le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertano o si presentano fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

CAPO II - LE VOTAZIONI

ART. 56 – MODALITA' GENERALI

L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata di norma, in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli.

Ogni proposta di deliberazione comporta di norma distinta votazione.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando sono prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

Emendamenti soppressivi;

Emendamenti modificativi;

Emendamenti aggiuntivi;

Per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, su proposta del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri si procede a votazione su ciascuna parte della quale sia stata predisposta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche o che sono stati oggetto di votazioni separate vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 57 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale e degli scrutatori, il Sindaco ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la votazione.

ART. 58 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.

Il Sindaco precisa il significato del “sì”, favorevole alla proposta di deliberazione, e del “no”, alla stessa contrario.

Il Segretario comunale esegue l’appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 59 – VOTAZIONE SEGRETE

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata per mezzo di schede cartacee secondo la seguente procedura:

Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al Consiglio o in conformità alle norme di riferimento.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i candidati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.

Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. In caso di irregolarità il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 60 - ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, il quorum di maggioranza si calcola con il metodo dell’arrotondamento aritmetico.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’ordine del giorno e pertanto non preclude la ripetizione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione e potrà essere riproposta al Consiglio solo in un’adunanza successiva.

ART. 61 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 62 – MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata secondo le modalità e termini indicati dalla legge.

Il Segretario comunale comunica tempestivamente la deliberazione con cui è stata votata la mozione di sfiducia al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.

Sono abrogate le precedenti regolamentazioni così esplicitate:

Regolamento per i lavori del Consiglio Comunale (delibere C.C. n. 136 del 27/12/78 e n. 24 14/02/79)

Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni consiliari (delibera C.C. 36 del 28/3/87)

ART 64 – MODIFICHE

La modifica del presente regolamento avviene secondo le disposizioni statutarie di cui all'art. 9 comma 1.

ART. 65 – DIFFUSIONE

Copia del presente regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica e agli eventuali Consiglieri che dovessero subentrare nel corso del mandato e ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante la riunione, a disposizione dei Consiglieri.

Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento a tutti gli organismi, commissioni consorzi, istituzioni ed altri organismi ai quali il comune partecipa e, attraverso la segreteria comunale, ai dirigenti e responsabili dei servizi comunali.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 35 /CC del 31/07/2018

avente ad oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31/2005 E SS.MM -APPROVAZIONE-**.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Calignano Rosa Laura)

Parere sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 31/07/2018

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31/2005 E SS.MM -APPROVAZIONE-.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).